



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre novembre, 7 – Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043

Prot.n. 6660 del 04.06.2015

Ord. N. 70 del 03.06.2015

**OGGETTO: PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI.
STATO DI RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2015**

IL SINDACO

In qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24.02.1992 e s.m.i.;

VISTA la nota prot.n.112014 GR/18/00 del 27.02.2015 trasmessa dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e sala Operativa, avente come oggetto “ Campagna Antincendio Boschivo anno 2015;

VISTA la L. n° 353 del 21.11.2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, articolo 64 comma 5, il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 articoli 90-91-92-93-94-95-96, (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTO il D. Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 118/14 ad oggetto “ Regolamento per l'accensione di fuochi nei campi e terreni coltivati nel Comune di Galliciano nel Lazio”;

VISTO il Titolo III del D. Lgs. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione incendi;

VISTO il D. Lgs. N° 152 del 03.04.2006 «Norme in materia ambientale»;

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTO l'articolo 50, comma 5° del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

**DICHIARA LO STATO DI RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI
DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2015.**

È ASSOLUTAMENTE VIETATO

nelle zone boscate o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti:

- compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
- il deposito e l'accensione delle immondizie di qualsiasi natura, l'abbruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione agro-silvo pastorale;

È FATTO OBBLIGO

A tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi di:

1. perimetrare con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile i terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile, che siano confinanti con boschi e/o vie di transito, i terreni coltivati a cereali dopo il raccolto ed i terreni incolti;
2. ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
3. graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo);
4. ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva ed ogni altro intervento, le cunette stradali, in corrispondenza delle proprietà e/o possessi, al fine di liberare le stesse da ogni ostacolo e renderle funzionali allo scolo e smaltimento delle acque;
5. ripulire da parte degli Enti interessati, della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

Gli Enti, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti, responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

SANZIONI

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada ss.mm. e conseguente sanzione amministrativa accessoria prevista nel comma 4 del predetto articolo;

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.

RICORDA

CHE ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
CHE chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;
SALA OPERATIVA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE 803555;
CORPO FORESTALE DELLO STATO - 1515
CORPO FORESTALE DELLO STATO - PALESTRINA 06-9538630
COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GALLICANO NEL LAZIO TEL. 06-95460094;
POLIZIA MUNICIPALE DI GALLICANO NEL LAZIO 06-95460188

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito web del Comune di Gallicano nel Lazio e mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'Ordine, il Corpo Forestale Stazione di Palestrina e la Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Tivoli, al Corpo Forestale Stazione di Palestrina, Al Comando Carabinieri di Gallicano nel Lazio, alla Protezione Civile ed alla Polizia Municipale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, li 03.06.2015



Il Sindaco
Marcello Accordinò

